CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CITTA' DI VENARIA REALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DELLA SCUOLA " E. DE AMICIS " PIAZZA VITTORIO VENETO 2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

COMMITTENTE: Città di Venaria Reale
Piazza Martiri della Libertà 1
10078 Venaria Reale Torino

PROGETTISTA: Arch. Antonio Besso-Marcheis
Via Artisti 31 bis
10124 Torino

DATA: maggio 2017

IL COMMITTENTE:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA TORINO
Arch. Antonio BESSO MARCHEIS n. 2307

IL PROGETTISTA:

SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le relative provviste per i **lavori di Manutenzione Straordinaria del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della Scuola "E. De Amicis" piazza Vittorio Veneto 2 – Venaria (Torino)**, secondo le entità e le caratteristiche prescritte nel presente Schema di contratto e nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, opere distinte secondo le categorie di intervento di cui al successivo art. 2 per un periodo di 120 (centoventi) giorni consecutivi a far data dal verbale di consegna.

All' Impresa realizzatrice è affidata la responsabilità globale delle singole forniture, dei montaggi e della programmazione complessiva tramite un' offerta a corpo che racchiude in un unico importo il complesso di tutte le opere.

L' esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del presente Schema di Contratto e dei seguenti elaborati di progetto:

A)	**RELAZIONE GENERALE**		
B)	**RELAZIONI SPECIALISTICHE**		
C)	**ELABORATI GRAFICI**		
	TAV. 1	Pianta generale della copertura di rilievo, calcoli delle superfici di falda	scale 1:100 - 1:200
	TAV. 2	Pianta generale della copertura di progetto	scala 1: 100
	TAV. 3	Prospetti di rilievo con indicazione delle zone d'intervento	scala 1:100
	TAV. 4	Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura zona di intervento 1 (piazza Vittorio Veneto), sezione di dettaglio – di rilievo	scale 1:50 – 1:10
	TAV. 5	Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura zona di intervento 2 (via Andrea Mensa), sezione di dettaglio – di rilievo	scale 1:50 – 1:10
	TAV. 6	Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura zona di intervento 3 (piazza Martiri della Libertà), sezione di dettaglio – di rilievo	scale 1:50 – 1:10
	TAV. 7	Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura zona di intervento 1 (piazza Vittorio Veneto), sezione di dettaglio – di progetto	scale 1:50 – 1:10
	TAV. 8	Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura zona di intervento 2 (via Andrea Mensa), sezione di dettaglio – di progetto	scale 1:50 – 1:10
	TAV. 9	Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura zona di intervento 3 (piazza Martiri della Libertà), sezione di dettaglio – di progetto	scale 1:50 – 1:10
	TAV. 10	Piante, prospetti e sezioni abbaino per accesso alla	scale 1.250 –

		copertura	1:10
	TAV. 11	Piante, sezioni di dettaglio e assonometria con esploso copertine in pietra	scale 1:50 – 1:5
	TAV. 12	Piante, sezioni di dettaglio e assonometria con esploso orditure e tavolati in legno	scala 1:50 – 1:5
	TAV. 13	Piante, sezioni di dettaglio e assonometria con esploso opere da lattoniere, canali di gronda e tubi pluviali	scala 1:50
	TAV. 14	Progetto strutture provvisionali ponteggi	scala 1:100
	TAV. 15	Progetto dispositivi anticaduta - linea vita	scale 1:250 – 1:10
	TAV. 16	Planimetria area di cantiere	scala 1:200
	TAV. 17	Vista assonometrica degli interventi in progetto	scala 1:200
D)	**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**		
E)	**PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE**		
F)	**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**		
G)	**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEFINITIVO**		
H)	**QUADRO ECONOMICO**		
I)	**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**		
L)	**ELENCO PREZZI UNITARI**		
M)	**QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA**		
N)	**SCHEMA DI CONTRATTO**		
O)	**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**		

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta a **€ 92.983,40** (diconsi Euro novantaduemilanovecentoottantatre/40) da liquidarsi a **corpo**, di cui:

- oneri per la sicurezza **€ 25.400,22** (diconsi Euro venticinquemilaquattrocento/22) oltre IVA, non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno, **pena l'esclusione**, essere indicati nell'offerta economica ed esposti **i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Categoria di lavori	Valore di riferimento(%)
a) oneri specifici sicurezza comprese opere provvisionali	27,31 %
b) opere sulle coperture:	60,40 %
c) dispositivi anticaduta – linea vita:	12,29 %
Valore totale:	**100,00 %**

L'importo del compenso a corpo di cui sopra sarà soggetto alla variazione offerta dell'impresa aggiudicataria che sarà applicata nella stessa misura a tutti i prezzi unitari sulla base dei quali verranno liquidate le eventuali varianti ordinate dall'Ente Appaltante.
Si intendono compresi nel prezzo a corpo di cui sopra e nei prezzi unitari di cui all'apposito elenco tutte le opere di cui al successivo articolo 3, e comunque tutte quelle opere con i relativi oneri, anche non esplicitamente indicate nel presente disciplinare descrittivo d'appalto, ma necessarie per consegnare l'opera stessa completamente ultimata in ogni sua parte e quindi perfettamente idonea ed agibile per l'uso alla quale è destinata.
Per quanto sopra, per poter partecipare all'appalto le Ditte dovranno dichiarare di essersi recate sul luogo dove devono svolgersi i lavori, di aver visionato il relativo progetto, e di aver giudicato rimunerativo il prezzo per consegnare l'opera come comunemente si dice "Chiavi alla mano" e cioè completa e finita in ogni sua parte.

I lavori dovranno eseguirsi nel rispetto di specifiche disposizioni tecniche che verranno impartite con appositi ordini di servizio, da parte della D.L.

I lavori avranno una durata di **120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui**, a far data dal verbale di consegna da effettuarsi nelle forme di legge.

E' ammessa la consegna dei lavori sotto riserva qualora si verifichino ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, con autorizzazione al direttore dei lavori da parte del responsabile del procedimento.

ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE - OPERE SCORPORABILI

Dall'esame dell'elenco descrittivo dei lavori, di cui al precedente art. 2, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, lett. oo-*bis* e oo-*ter*, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 60 e ss. del D.P.R.

05.10.2010 n. 207, la **categoria prevalente** viene stabilita in quella relativa alla **Cat. OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali"** la quale, nei confronti dell' importo totale a base d' asta incide per **Euro 92.983,40 pari al 100 % dell'importo complessivo (Classe I)**.

Le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili a soggetti in possesso della relativa qualificazione *ex* D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Sempre dalla risultanza del computo metrico estimativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, lett. oo-*bis* e oo-*ter*, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 60 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, in riferimento alle **lavorazioni scorporabili si precisa che nel presente appalto non sono previste lavorazioni scorporabili.**

In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento come stabilito dall' articolo 146 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50).

I lavori sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti ai sensi dell' articolo 146 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Per il presente contratto, ai sensi dell' articolo 146 comma 3 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del codice.

La natura e l'entità dei lavori oggetto dell'appalto non sono tali da escludere gli adempimenti di cui all'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente disciplinare e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
b) del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
c) del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145, limitatamente a quanto previsto dall’art. 358 comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 207/2010;
d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
e) delle normative concernenti l’adeguamento alla normativa antisismica (prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 N.C.T. 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni);
f) delle normative concernenti l’adeguamento alla normativa sul rumore (D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 46-14762, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616);
g) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
h) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
i) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
j) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
k) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
l) dell' Elenco Prezzi della Regione Piemonte.

ART. 5 - DOCUMENTI PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Fanno parte del Progetto Definitivo-Esecutivo i seguenti elaborati:

1) Relazione Generale;
2) Relazioni Specialistiche;
3) Elaborati grafici di rilievo e di progetto;
4) Documentazione fotografica;
5) Piano di Monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6) Piano di Sicurezza e di coordinamento;
7) Computo metrico estimativo;
8) Quadro economico;
9) Cronoprogramma dei lavori;
10) Elenco prezzi unitari;
11) Schema di contratto;
12) Capitolato speciale di appalto.

ART. 6 - NORME GENERALI

Le opere che formano oggetto dell'appalto, comprendono tutto quanto occorre per la realizzazione di quanto indicato all' art. 1 del presente Schema di contratto, da eseguirsi a perfetta regola d'arte ed in rispondenza piena agli elaborati di progetto, nonché alle disposizioni ed alle clausole contenute nel presente Schema di contratto e nell'allegato Capitolato speciale d'appalto ed alle disposizioni che la Direzione Lavori riterrà necessario impartire in corso d'opera.

ART. 7 - NORME SPECIALI

La ditta aggiudicataria, per tutto il periodo di vigenza del contratto, dovrà lasciare un recapito telefonico dotato di fax al quale verranno trasmessi gli ordini di servizio, oltre al numero di telefono cellulare di reperibilità. Tale numero dovrà funzionare 24 ore su 24.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016)

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, considerata la natura del presente appalto avente per oggetto interventi di manutenzione e restauro di parti di un bene soggetto a tutela in quanto bene culturale, in caso di varianti in corso d'opera valgono i disposti di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, il Capitolato Generale d'Appalto per i LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, in quanto qui richiamato, il capitolato speciale, gli elaborati progettuali e le relazioni, l'elenco prezzi unitari, i piani di sicurezza di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ancorché non allegati materialmente al contratto, ma depositati agli atti del Comune, il crono programma e le polizze di garanzia.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le norme del presente schema di contratto e del capitolato speciale e sarà indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di registro, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati.
A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, a partire dalla consegna fino al collaudo.
L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è in ogni caso a totale carico dell'Ente Appaltante.

ART. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE - LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto ciascuna categoria di lavoro dovrà essere eseguita secondo le buone tecniche, la regola d'arte e secondo i dettami della scienza delle costruzioni, previa presentazione dei campioni da approvarsi dalla D.L.
L'impresa appaltatrice dei lavori è completamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi in conseguenza dei lavori appaltati.
L'impresa è inoltre tenuta all'osservanza delle sotto riportate norme e disposizioni che si intendono qui richiamate ed incondizionatamente accettate:

a) D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti del combinato disposto dall’art. 216 e dall’art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 50/2016;

c) Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145, limitatamente a quanto previsto dall’art. 358 comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 207/2010;

d) Legge 20.03.1865, n. 2248 alleg. F sulle Opere Pubbliche;

e) Legge 12.03.1999 n. 68;

f) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;

g) D.Lgs. 22.01.2004, 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto specificato nel precedente articolo 2 fanno carico all'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) tutte le spese di gara, per la stipula del contratto, accessorie e conseguenti di cui all’art. 8;

b) tutti gli oneri per l'installazione ed il mantenimento del cantiere e comunque necessari all'esecuzione dei lavori ivi compresi i mezzi provvisionali, ponteggi, assiti, apparecchi di sollevamento (gru, argani ecc.), casseforme, puntelli, attrezzi, betoniere, attrezzature per lattoniere, attrezzature per la posa di elementi lapidei, attrezzature per la posa di orditure e tavolati lignei e quant’altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate;

c) la manutenzione delle opere eseguite sino alla data del certificato di regolare esecuzione, senza che per ciò riceva compenso alcuno;

d) consentire l’ utilizzo degli edifici e delle aree circostanti le zone di cantiere da parte dell’ Ente appaltante, o di soggetti autorizzati dall’ Ente appaltante, durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto senza che l’ Appaltatore possa esprimere alcuna riserva in merito o richiedere alcun maggior compenso per eventuali oneri derivanti dall’ utilizzo stesso;

e) osservanza delle norme previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione infortuni: ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore;

f) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alle assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità, ecc. e/o le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso d'opera.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-*bis*, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

g) qualunque inadempienza in materia anti-infortunistica o qualunque danno arrecato a persone o cose sarà a carico esclusivo dell'appaltatore e sarà oggetto di deduzione in sede di liquidazione;

h) impiantare nel cantiere locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, secondo le richieste della Direzione Lavori;

i) costruire locali e servizi prefabbricati quali servizi igienici e spogliatoi in numero adeguato agli operai addetti ai lavori;

j) fornire, installare e mantenere, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione Lavori, apposito cartello di cantiere in laminato bianco, delle dimensioni minime di m. 2,00 (larghezza) x m. 1,00 (altezza) recante le diciture specificate dalla Stazione Appaltante;

k) consentire il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla Direzione Lavori e qualunque altra impresa esecutrice di lavori non compresi nell'Appalto ed alle persone che eseguono i lavori per conto dell'Ente Appaltante, nonchè su richiesta della Direzione Lavori; l'uso parziale o totale di ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento ed ogni altro mezzo d'opera funzionante in cantiere per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Ente Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte o Imprese, senza che l'Appaltatore delle opere possa richiederne alcun maggior compenso;

l) si specifica che, in relazione all'eventuale rinvenimento di materiali e rifiuti tossici o contenti fibre di amianto (asbesto) sulle coperture dei porticati o nell'area di cantiere, è a carico dell' Appaltatore la predisposizione dell' eventuale "Piano di smaltimento" relativo alla rimozione e trasporto a discarica dei suddetti materiali e rifiuti tossici in tempi e modi idonei allo svolgimento dei lavori;

m) è a carico dell'Appaltatore l'acquisizione delle autorizzazioni al trasporto alla discarica di materiali contenenti fibre di amianto (asbesto) una volta rimossi e di eventuali materiali e rifiuti tossici;

n) provvedere, a sua cura e spese, all'allontanamento presso discariche autorizzate degli ulteriori, vari materiali di risulta, compreso l'onere relativo ai costi di smaltimento che sarà richiesto dal gestore della discarica;

o) assumere a carico dell' Impresa la spesa per formazione, prelievo e conservazione di provini e campioni di materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori nonchè per l'esecuzione di ogni analisi o prova degli stessi da effettuarsi da laboratori ufficialmente riconosciuti che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi al precedente articolo relativo, dei campioni potrà essere ordinata la conservazione munendoli di suggelli a firma dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, onde garantirne l'autenticità;

p) provvedere alla esecuzione con relativi oneri all'esecuzione di ogni prelevamento e successiva prova di analisi in laboratorio degli intonaci, al microscopio e

spettrofometrica all' infrarosso, e di analisi stratigrafica delle pellicole pittoriche in situ, nonché l'esecuzione di ogni prova di carico, di resistenza, di tenuta, di funzionamento che potrà essere richiesta dalla Direzione Lavori e/o del collaudatore su ogni struttura, manufatto od impianto realizzato o in corso di realizzazione e di qualunque prova di illuminazione, isolamento termico ed acustico;

q) consegnare, al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di ultimazione, tutti i rilievi, schemi, dichiarazioni, prove e relazioni di analisi in laboratorio e certificati di garanzia richiesti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o comunque dovuti per legge;

r) fornire mensilmente alla Direzione Lavori l'importo netto dei lavori eseguiti, nonchè il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo;

s) saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le incombenze necessarie per definire gli accordi con i vari Enti erogatori di Servizi (Enel - Gas - Telecom ed altri eventuali) necessari per ridefinire i tracciati ed i percorsi delle varie canalizzazioni nonchè i punti di consegna del servizio. In tal senso dovranno quindi essere contattati preventivamente i citati Enti onde procedere alla rimozione delle varie linee ed al loro successivo rifacimento in altra sede per cui all'appaltatore faranno carico tali incombenze e gli eventuali oneri che potranno essere richiesti dai medesimi, fatta eccezione per le spese afferenti l'attivazione dei nuovi allacciamenti che saranno a carico dell'Amministrazione.

ART. 13 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le cauzioni provvisorie e definitive previste, rispettivamente, dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere costituite a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti. Le cauzioni possono essere costituite sempre a scelta dell'offerente anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria, mediante presentazione delle schede tecniche, redatte secondo gli schemi approvati con Decreto M.A.P. 12.03.2004 n. 123, compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo dei lavori e deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.
A rettifica di quanto previsto nei predetti schemi, la cauzione definitiva deve essere costituita dall'esecutore dei lavori, per un importo pari al 10% dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei limiti e con le modalità di cui all' art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell' art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a stipulare una polizza di assicurazione, redatta secondo gli schemi approvati con Decreto M.A.P. 12.03.2004 n. 123, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell' esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, deve essere almeno pari a Euro 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00).

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, di cui sopra, con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E' previsto un periodo di garanzia. La polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento per un importo pari all'importo all' importo dei lavori contabilizzati a consuntivo e per una durata di anni due dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 14 – ANTICIPAZIONE (art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016)

Ai sensi dell'art. art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

ART. 15 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata indicativamente in 120 (centoventi) giorni a far data dal verbale di consegna.

In ogni caso per il solo fatto di partecipare all'appalto le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare la consegna dei lavori in via di urgenza prima della stipula del contratto, dopo l'approvazione, da parte degli Organi competenti dell'esito dell'appalto e previa presentazione – entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione - delle polizze

assicurative a garanzia dei rischi di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto all’art. 11 del presente Schema di contratto, pena la possibile decadenza dall’aggiudicazione.

ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI (art. 101 del D.P.R. n. 50/2016)

Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da persona o da persone da designarsi, specie per il controllo alla posa di prestazioni specialistiche.

Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare. Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'Impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 17 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

La direzione del cantiere dovrà essere affidata dall'Impresa al direttore tecnico della stessa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere l’appaltatore o il suo rappresentante, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale.

L'Appaltatore è tenuto, a seguito di comunicazione motivata da parte della Direzione dei Lavori, a provvedere all'immediato allontanamento del suo direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 18 - CUSTODIA CANTIERE ED ATTREZZATURA

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri all'interno dei porticati e nelle aree limitrofe nonché per illuminarli; le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo; le spese per le vie di accesso al cantiere; le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazione di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Qualora il cantiere venga assoggettato a custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646 questa dovrà essere affidata unicamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia.

L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.

ART. 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore, saranno accertati secondo quanto disposto dall'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 con denuncia del danno fatta per iscritto dall'Impresa a pena di decadenza entro 5 giorni da quello del verificarsi del danno .

L'appaltatore dovrà eseguire i vari lavori con tutte le cure e precauzioni necessarie onde non danneggiare gli impianti e le condutture sia interrate che aeree dei vari servizi pubblici e sarà tenuto a risarcire tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati agli impianti sia comunali che delle diverse società.
L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTO FINALE

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al netto del ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga l'importo di **Euro 30.000,00** (diconsi Euro trentamila/00) secondo le modalità di cui all'art. 194 del D.P.R. n. 207/2010.
I pagamenti verranno corrisposti secondo le modalità di cui all'art. 113-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La relativa fattura non potrà quindi essere emessa prima del raggiungimento dell'importo sopra descritto.
La liquidazione finale verrà pure effettuata nei termini di legge previa dichiarazione dell'Ufficio Tecnico della regolare esecuzione delle opere, nonché della loro ultimazione che dovrà essere regolarmente certificata.

ART 21 - PENALITA'

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nell'allegato capitolato verranno applicate le seguenti penali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113-*bis*, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..i:

1. per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle polizze di cui all'art. 13
   salvo quanto previsto all'art. 34 €. 200,00 (€. duecento /00)

2. per ogni giorno di ritardo dall'inizio dei lavori
   salvo quanto previsto all'art. 34 €. 200,00 (€. duecento /00)

3. per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori
   salvo quanto previsto all'art. 34 €. 200,00 (€. duecento /00).

ART. 22 - MEZZI PROVVISIONALI

Se espressamente richiesto dalla Direzione Lavori l'Impresa aggiudicataria delle opere dovrà mettere a disposizione del personale cui affida l'esecuzione dei lavori continuativamente tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per la loro corretta esecuzione anche ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23 - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Fermo quanto previsto all'art. 13 del presente Schema di contratto in materia di consegna dei lavori in via di urgenza, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 24 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori sarà accertata con certificato secondo quanto disposto dall'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori, dovrà essere compilato a cura della Direzione Lavori nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

Entro 5 giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà sgombrare completamente il cantiere e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà.

In caso contrario nei confronti dell'Impresa dovrà applicarsi la penalità prevista nel precedente art. 20 per ogni giorno di ritardo dello sgombero.

ART. 25 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (artt. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 237 del D.P.R. n. 207/2010)

Ai sensi degli artt. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, comprensivo delle ritenute contrattuali, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI - PREZZO CHIUSO

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 27 - PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI SPECIALI DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA'

Nessuna opera può essere iniziata dalla ditta aggiudicataria dei lavori senza ordinativo scritto, salvo i casi di estrema urgenza.

Gli ordini scritti, saranno su schede, consegnate dalla D.L. alla ditta, firmate all'inizio lavori e alla fine, dove l'appaltatore stesso o sua persona delegata segnerà per ogni singola opera eseguita l'elenco dei lavori realizzati con relative voci di prezziario, importo parziale e complessivo.

L'Appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, condutture, prese d'acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori la quale potrà di essi valersi per l'esecuzione di opere affidate ad altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo, oltre il compenso se dovuto, calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora, per l'esecuzione di alcune opere, l'Appaltatore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc. , già da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori, nessun compenso gli sarà per tale ricostruzione corrisposto, sia che si tratti dell'esecuzione di opere ed impianti speciali affidati ad altre ditte.

L'Appaltatore dovrà possedere ufficio, magazzino e dove occorra laboratorio convenientemente attrezzato e dovrà tenere nel suo detto ufficio un telefono ed una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti, in caso di assenza una segreteria telefonica oppure telefax, esso inoltre avrà il tassativo obbligo di

recarsi personalmente, e di inviare un suo rappresentante a rapporto presso l'Ufficio Tecnico ogni qualvolta venga richiesto il suo intervento.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli "as built" delle opere realizzate (2 copie più riproducibile e dwg) comprensivi delle norme di manutenzione ed uso ed eventuali schede tecniche della componentistica.

L'Appaltatore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente o professionalmente idonea, ben vista dalla Direzione Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

Saranno a carico dell'appaltatore i collaudi e le certificazioni delle strutture ed impianti che si rendessero necessari in virtù della vigente normativa.

Nell'eventualità di lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'Imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonchè della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera d'officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o far effettuare dei sopralluoghi allo scopo di accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, settimanalmente o al termine di ogni singolo lavoro quando sia di poca entità, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonchè quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

L'Appaltatore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori o presenti nella zona.

Rimane quindi sollevata da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

ART. 28 - OPERE E MATERIALI

L'appaltatore è responsabile dell'esecuzione dei lavori, delle qualità dei materiali impiegati, dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonchè dell'andamento dei lavori.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità sotto ogni rapporto e dovranno presentare tutti i caratteri di bontà inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totali spese dell'impresa delle opere e delle provviste riscontrate malfatte o di scadente qualità.

Tutti i materiali saranno misurati al momento del loro collocamento in opera, inoltre i materiali usati che venissero sostituiti resteranno di proprietà della ditta che potrà asportarli solo dopo l'autorizzazione scritta della Direzione Lavori che ne abbia riconosciuto la non utilizzabilità.

L'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno essere conformi alle norme delle leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti all'atto della costruzione delle opere stesse.

ART. 29 - SUBAPPALTO

Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso della relativa qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dalla vigente normativa **e comunque in misura non superiore al 30% delle opere.**

ART. 30 - LIMITI E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **l'autorizzazione al subappalto in misura comunque non superiore al 30% delle opere è INDEROGABILMENTE SUBORDINATA** alla verifica delle seguenti condizioni:

1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
3) che l'impresa, all'atto dell'affidamento, abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo
4) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo numero 4);
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 - RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti con i soci.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad osservare scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione, anche obbligatoria della manodopera in genere ed in particolare le norme di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

Al fine di controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti, la Stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall' art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, predisponendo il pagamento di quanto dovuto per la predetta inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'appaltatore e' altresì responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per la verifica di quanto sopra, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore, indipendentemente da quanto segnalerà la Stazione Appaltante, deve denunciare l'oggetto del contratto agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, e deve dare copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nei termini di cui al successivo articolo.

ART. 32 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Il Piano delle Misure di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contatto.

Il Direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell' ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del Piano delle Misure di Sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare il Piano delle Misure per la Sicurezza dei lavori, prima dell' inizio dei lavori.

Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche di controllo.

Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, l'Impresa aggiudicataria può fare riferimento all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, e ASL.

ART. 33 - RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 105 DEL D.Lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore è tenuto al totale rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare trasmettere:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro gg. 30 (giorni trenta) dalla data del verbale di consegna;

2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

   Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione di certificati di pagamento;

3) il piano delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori, previsto al comma 8 dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/, è redatto nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre gg. 30 (giorni trenta) dalla data del verbale di consegna del medesimo.

   Il piano delle misure di sicurezza sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

   Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o Consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

   Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 34 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai contratti stipulati con l'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli art. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Ivrea.

ART. 35 - CESSIONE DEI CREDITI

Riguardo alle eventuali cessioni di crediti, si fa espresso richiamo alle prescrizioni ed alle sanzioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016)

Salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Schema di contratto in materia di decadenza dall'aggiudicazione, l'appaltatore potrà incorrere nella risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

1) ove ritardi ad iniziare i lavori oltre il 10° giorno dal verbale di consegna di cui all'art. 13
2) ove ritardi a concludere i lavori oltre 10 gg. dal termine contrattuale stabilito;
3) ove per qualsiasi caso o ingiustificato motivo sospenda i lavori per oltre 48 ore consecutive;
4) in caso di grave inadempimento nell'espletamento dei lavori quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero i lavori stessi, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento;
6) quando senza consenso dell'Amministrazione avesse ceduto tutto od in parte ad altri, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi relativi al contratto;
7) gravi e ripetute violazioni del piano delle misure di sicurezza previa formale costituzione in mora dell'interessato;
8) in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
9) nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nei termini fissatigli a:

a) versare le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste nell'art. 34;

b) effettuare la costituzione del deposito cauzionale o la costituzione di polizza fidejussoria bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 11 ovvero non si presenti per la stipula del contratto, sia inadempiente nei termini previsti dal Codice Civile, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, si

procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento da notificarsi tramite raccomandata A.R. all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore, e si provvederà:

1) senza indugio all'incameramento della cauzione;

2) ad una nuova aggiudicazione alla ditta che segue in ordine di graduatoria nella gara, ovvero, in mancanza:

a) ad una nuova gara con oneri a carico dell'aggiudicatario
b) alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

ART. 37 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

I documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. Le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul Certificato di Regolare Esecuzione, devono essere presentate ed iscritte, pena decadenza, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente comma. In materia di riserve sui documenti contabili si applica l'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 38 – TRACCIABILITA'

L' appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

L' appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della predetta legge.

ART. 39 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Ivrea.

ART. 40 - MODALITA' DI APPALTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

All'appalto dei lavori di cui al presente capitolato speciale si procederà mediante le modalità (tra quelle prescritte dalle norme vigenti) che saranno state assunte dall'Ente appaltante con l'atto di approvazione del presente progetto.

In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

Saranno ammesse pertanto le imprese in possesso dei requisiti contemplati all'articolo 146 (Qualificazione) del D.Lgs. n. 50/2016.

Non saranno ammesse imprese che avessero dei giudizi pendenti con la Stazione Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso la Stazione stessa.

L'Ente appaltante potrà comunque escludere imprese qualora si verifichino i presupposti previsti dalla vigente legislazione.

SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 1
ART. 2 -	AMMONTARE DELL'APPALTO	pag. 2
ART. 3 -	CATEGORIA PREVALENTE - OPERE SCORPORABILI	pag. 3
ART. 4 -	OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	pag. 5
ART. 5 -	DOCUMENTI PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	pag. 6
ART. 6 -	NORME GENERALI	pag. 6
ART. 7 -	NORME SPECIALI	pag. 6
ART. 8 -	MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	pag. 6
ART. 9 -	DOCUMENTI DI CONTRATTO	pag. 7
ART. 10 -	SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE	pag. 7
ART. 11 -	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE – LEGGI E REGOLAMENTI	pag. 7
ART. 12 -	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	pag. 8
ART. 13 -	CAUZIONI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 11
ART. 14 -	ANTICIPAZIONE	pag. 13
ART. 15 -	DURATA DELL’APPALTO	pag. 13
ART. 16 -	DIREZIONE DEI LAVORI	pag. 14
ART. 17 -	DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE	pag. 14
ART. 18 -	CUSTODIA CANTIERE ED ATTREZZATURA	pag. 15
ART. 19 -	DANNI DI FORZA MAGGIORE	pag. 15
ART. 20 -	PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE	pag. 16
ART. 21 -	PENALITA’	pag. 16
ART. 22 -	MEZZI PROVVISIONALI	pag. 17
ART. 23 -	INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI	pag. 17
ART. 24 -	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE	pag. 17
ART. 25 -	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	pag. 18
ART. 26 -	REVISIONE PREZZI - PREZZO CHIUSO	pag. 18
ART. 27 -	PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI SPECIALI DELL’IMPRENDITORE RESPONSABILITA’	pag. 18
ART. 28 -	OPERE E MATERIALI	pag. 20
ART. 29 -	SUBAPPALTO	pag. 20
ART. 30 -	LIMITI E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	pag. 20
ART. 31 -	RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO	pag. 21
ART. 32 -	PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA	pag. 22
ART. 33 -	RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	pag. 22
ART. 34 -	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 23
ART. 35 -	CESSIONE DEI CREDITI	pag. 24
ART. 36 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 24
ART. 37 -	DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE	pag. 25
ART. 38 -	TRACCIABILITA’	pag. 25
ART. 39 -	FORO COMPETENTE	pag. 25
ART. 40 -	MODALITA’ DI APPALTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’	pag. 25